

SENTENZA CONTESTUALE

SENTENZA N. _____

681/10

0/11057



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

avv. SACCO

3 copie autentiche

3 copie esecutive

richieste il

6-12-10

ha pronunciato ai sensi del novellato disposto dell'art. 429, co. 1, c.p.c., all'esito della discussione, sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti trascritte, dandone lettura nell'odierna udienza, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 833 / 2010 r.g.l.,

in punto a: recesso da rapporto di pubblico impiego ex art. 72, co. 11, D.L. n. 112 / 2008, conv. in L. n. 133 / 2008, e succ. modd.

promossa da

~~_____~~
rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - ATTORE

contro

Regione Emilia-Romagna

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - CONVENUTO

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

che la Regione Emilia-Romagna ha esercitato, con effetto dal 1.10.2009, la facoltà di recesso dal rapporto di lavoro in essere col proprio dipendente al maturare da parte di questi delle condizioni di anzianità contributiva previste dall'art. 72, co. 11, D.L. n. 112 / 2008,

conv. in L. n. 133 / 2008, col prescritto preavviso e tenuto conto della modifica apportata medio tempore alla norma con riguardo al computo dell'anzianità contributiva;

che nelle more della postergata data di efficacia del recesso il ████████, vistasi respinta istanza di trattenimento in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di quaranta anni, ha contestato in sede di tentativo pregiudiziale di conciliazione la legittimità del provvedimento e, rimasto questo infruttuoso, ha proposto in data 8.3.2010 il presente ricorso chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, n. 300 / 1970;



che la Regione Emilia-Romagna, ritualmente costituita, ha resistito alla domanda per i motivi di cui alla memoria difensiva depositata;

che, invero, l'art. 72 cit. prevede per le Pubbliche amministrazioni la facoltà ("possono") di risoluzione unilaterale del rapporto, cioè di un'ipotesi di sua cessazione assimilabile al licenziamento e non riconducibile alla distinta previsione di carattere generale dell'art. 4, co. 2, L. n. 108 / 1990, applicabile ai "prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro", atteso che l'istituto non discrimina sulla base dell'età anagrafica (così, infatti, proprio nel caso del ████████ di anni 58 d'età all'epoca);

che dalla riconduzione dell'istituto al licenziamento; dalla lettera della norma, che "relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali" rinvia all'emanazione di appositi D.P.C.M.; dal principio generale – pacificamente ritenuto dalla presidenza del C.M. nelle Circolari emanate e dalle singole Amministrazioni, ivi compresa la convenuta – per cui l'esercizio di un potere discrezionale da parte della Pubblica amministrazione ne implica, in vista della tutela dell'interesse pubblicistico ex art. 97 Cost., la predeterminazione di criteri e modalità applicative, discende l'obbligo di motivazione del provvedimento, specifica o per relationem ad atti generali;

che nella fattispecie la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1790 / 3.11.2008, ha inteso dare attuazione all'art. 72 cit., in sinergia e combinazione di effetti con l'istituto della "risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale" previsto dall'art. 3 della L.R. n. 17 / 2008, sulla base dell'adottato indirizzo generale "del contenimento della spesa corrente e della riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso processi di revisione e riqualificazione della

dotazione organica”, cioè con motivazioni di carattere generale ed astratto in sé incensurabili in quanto costituenti possibile e coerente sviluppo della facoltà riconosciuta dalla normativa primaria;

che tuttavia detta delibera tradisce manifestamente l'esplicitata causa dell'esercizio della discrezionalità laddove, dopo aver disposto l'esercizio generalizzato della facoltà ex art. 72 cit. (lett. d), prevede che “in via eccezionale, è facoltà dell'Amministrazione regionale accogliere l'eventuale richiesta di trattenimento in servizio per i dipendenti ... valutate le esigenze organizzative e funzionali e la particolare e non tempestivamente sostituibile esperienza professionale acquisita dal richiedente” (lett. d, terza “precisazione”);

che in tal modo è invertito l'ordine logico-giuridico di applicazione della norma atteso che i criteri di ricorso alla risoluzione del rapporto non sono integralmente predeterminati ed esplicitati anteriormente all'adozione del provvedimento ma in parte riservati e rinviati ad una valutazione successiva, non trasparente perché sostanzialmente indeterminata, della ricorrenza di imprecisate “esigenze organizzative e funzionali” e di altrettanto imprecisate condizioni di infungibilità delle professionalità dismesse ai fini dell'accoglimento delle, pure previste, richieste di trattenimento in servizio da parte degli “esodati”: in rispetto della norma e della ratio della legge applicata, se ritenute esistenti, tali particolari esigenze dovevano dunque essere stabilite e fatte oggetto di ricognizione prima della risoluzione dei rapporti di lavoro (secondo il modus operandi non a caso adottato da altre Pubbliche amministrazioni in ottemperanza alle summenzionate Circolari e in conformità al già deliberato piano di riassetto organizzativo regionale);

che, per quanto precede, il provvedimento PG-09-107282 / 11.5.2009 della Regione Emilia-Romagna di risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente sulla base della disciplina normativa richiamata in epigrafe è manifestamente e per tabulas contraddittorio ed illegittimo, e, in uno agli atti presupposti e connessi, va pertanto disapplicato ex art. 63 del D.lgs. n. 165 / 2001, con la reintegra del [REDACTED] nel posto di lavoro e con effetti di giuridica continuità del rapporto di lavoro, anche ai fini della ricostruzione della posizione professionale, economica e pensionistica, con la condanna della convenuta al pagamento del differenziale fra il trattamento retributivo di servizio, comprensivo delle indennità accessorie e continuative, e il trattamento pensionistico medio tempore percepito dal [REDACTED], con rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati;

che parte ricorrente non ha dedotto ulteriori profili di danno risarcibile al di là di quelli, già considerati, conseguenti alla reintegrazione e alla ricostruzione di carriera; che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, assorbita e respinta,

ritenuta l'illegittimità e quindi disapplicato il provvedimento della Regione Emilia-Romagna PG-09-107282 / 11.5.2009, di risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente con effetto dal 1.10.2009, ed accertata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di Cuscini Giorgio alle dipendenze della Regione Emilia-Romagna,

condanna la Regione Emilia-Romagna alla reintegrazione di [REDACTED] nel posto di lavoro e nelle mansioni già espletate od equivalenti nonché al pagamento del differenziale fra il trattamento retributivo di servizio, comprensivo delle indennità accessorie e continuative, e il trattamento pensionistico medio tempore percepito, con rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati;

condanna la Regione Emilia-Romagna al rimborso a favore del ricorrente, e per esso del procuratore antistatario, delle spese del giudizio, che liquida in € 1'400,00 per onorari ed € 600,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, il 30.11.2010

Il Giudice

Dott. Carlo Cico

*Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Antonietta Castriotta*

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

30 NOV. 2010



[Handwritten signature]